

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 19/04/2011

Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti che la parte avrebbe potuto produrre -
Ammissibilità - Esclusione.

La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 19/04/2011